

Scattano ora i 6 mesi entro i quali il Ministero dovrà adottare a tappe i 42 decreti attuativi della legge di riforma universitaria, ovvero decreti legislativi, atti ministeriali e deleghe, che toccano direttamente anche l' *area sanitaria* come ad es. l'art. 6 , comma 13, che prevede appositi accordi con il Ministero della Salute e con le Regioni: "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predisporre lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale". Collegato a questo è un altro adempimento più volte rinviato, da ultimo con il DM MIUR n. 17 del 22 settembre 2010, in attesa della definizione di appositi

[requisiti per i corsi di studio](#)

delle professioni sanitarie, per le quali è previsto un apporto significativo di

[docenza non universitaria](#)

, art 12, comma 3.

Fra gli altri atti delegati del DDL 1905 B in scadenza si citano: Settori Scientifico Disciplinari, art. 15, riduzione dei Settori da 370 a circa la metà, da farsi entro 60 giorni. L'ipotesi che era stata formulata dal CUN a novembre 2009 per la [riduzione dei SSD](#) MED sarebbe da 50 a 30.

AREA	N° Vecchi SSD	N° Nuovi SSD
Scienze matematiche ed informatiche	10	7
Scienze fisiche	8	6
Scienze chimiche	12	8
Scienze della terra	12	4
Scienze biologiche	19	13
Scienze mediche	50	30
Scienze agrarie e veterinarie	30	14
Ingegneria civile e Architettura	22	14
Ingegneria industriale e dell'informazione	42	21
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	77	20
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	34	17
Scienze giuridiche	21	16
Scienze economiche e statistiche	19	15
Scienze politiche e sociali	14	7

MACROAREE (Livello 1) [Scienze della vita](#) . Ricomprende le Aree 03, 05, 06, 07.

[DECLARATORIE e DESCRITTORI](#) (Livelli 3, 4 e 5) Equipollenza, art. 17, sono resi

equipollenti alla Laurea, con il diritto alla qualifica accademica di Dottore, i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali DPR 162/1982 e dei Diplomi Universitari Legge 341/1990, purché di durata triennale. Mentre per quelli precedenti a durata biennale si rinvia alle procedure del riconoscimento crediti. Si prevede entro 120 giorni l'apposito DM MIUR per identificare la classe di laurea di appartenenza per tali titoli. Docenza a contratto, art. 23, commi 1 e 2, si superano i dubbi posti dalla Legge 230/2005 sull'affidamento dell'attività didattica al personale tecnico amministrativo (PTA) non docente, dipendente universitario (art 1, comma 10).

Infatti la frase "ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università" prevista dalla [Legge 230](#) e dal DDL originario 1905, all'art 11, è stata cancellata nella versione definitiva 1905B dell'art. 23, comma 2. A determinarlo sono stati alcuni emendamenti – bipartisan – che erano stati presentati al Senato da parte di [G. Caforio](#) (IdV), n.11.10,

[R. Calabrò](#)

(PdL), n.11.14.,

[G. D'Alia](#)

(UDC), n.11.9., che hanno infine portato ad un emendamento unico e condiviso da parte del relatore, con relativa approvazione,

[G. Valditara](#)

(FLI), n. 11.16 (2). Ma quest'apertura dell'art. 23 potrebbe essere ostacolata dalla clausola del limite minimo di reddito di 40mila euro per un dipendente pubblico chiamato a insegnare a contratto, sia come dipendente universitario sia ospedaliero. E' la situazione attuale, com'è avvenuto finora indipendentemente dal reddito, fin dalla

[circolare del 14 luglio 1997](#)

. Tuttavia questa clausola del reddito potrebbe essere cambiata, poiché proprio l'art. 23 è fra i 4 articoli su cui il Presidente della Repubblica, G. Napolitano, ha espresso perplessità, in questo caso sul reddito minimo di 40mila euro. Tale tesi è condivisa anche del relatore del DDL 1905, G. Valditara.

(da <http://fisio-news.blogspot.com/2011/01/milano-convegno-spif.html>)